



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SESSA SABATO, Presidente
FRETTONI FRANCESCO, Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice

in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1127/2024 depositato il 05/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.Iva_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11815/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 05/10/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 765 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1221 IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2555/2025 depositato il 29/09/2025

Richieste delle parti:

Deposito del dispositivo riservato entro 7 giorni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello notificato a Roma Capitale, la Ricorrente_1 ha chiesto che, in totale riforma della sentenza n. 11815, depositata in data 5 ottobre 2023 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, siano dichiarati illegittimi gli atti di accertamento esecutivo n. 1221, per Imposta Unica Comunale (IUC)-IMU anno 2017, e n. 765 per Imposta Unica Comunale (IUC)-TASI anno 2017, in relazione ai cespiti immobiliari per cui è causa e, per l'effetto, siano dichiarate non dovute le somme in essi indicate.

Con il ricorso in primo grado il suddetto ente ecclesiastico ha impugnato i due avvisi di accertamento emessi in base al fatto che esso, secondo l'amministrazione capitolina, avrebbe dichiarato solo due immobili in Roma, ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_2 e Indirizzo_3 mentre sarebbe stato proprietario di altre unità immobiliari da sottoporre alla UIC-IMU ed alla TASI e precisamente: 1) un'unità immobiliare sita in Indirizzo_3; 2) un'unità immobiliare sita in Indirizzo_4; 3) un'unità immobiliare sita in Indirizzo_5 Piano 2; 4) un'unità immobiliare sita in Indirizzo_5 Piano 3; 5) un'unità immobiliare sita in Indirizzo_6.

Roma Capitale, costituita, ha resistito al ricorso.

La Corte di primo grado ha respinto il ricorso; ha ritenuto che non sussistano elementi di prova sufficienti per il riconoscimento del diritto all'esenzione sul piano oggettivo, reputando che l'ente ecclesiastico abbia invocato l'esenzione fiscale per essere gli immobili destinati ad alloggio dei religiosi ma senza dimostrare la destinazione a fini di culto degli immobili medesimi così come richiesto dalla normativa esentiva; ha rigettato anche il motivo di ricorso con il quale la Provincia aveva eccepito l'avvenuto pagamento dell'IMU per l'unità di Indirizzo_6, ritenendo tale pagamento non comprovato dalla documentazione prodotta.

L'appellante censura la sentenza, lamentando che essa si sia limitata a recepire le tesi difensive dell'Amministrazione resistente in ordine alla destinazione degli immobili e che, quanto in particolare all'immobile di Indirizzo_6, non abbia tenuto conto della prova documentale dell'avvenuto pagamento contro cui neppure Roma Capitale aveva avuto da obiettare.

Roma Capitale, appellata, chiede il rigetto del gravame, ribadendo la ritenuta mancata prova dei requisiti essenziali ai fini riconoscimento dell'esenzione ex art. 7 D. Lgs 504/92 e rilevando che ai medesimi fini la Provincia avrebbe comunque dovuto presentare la dichiarazione IMU/TASI, sicché l'inadempimento di tale obbligo dichiarativo, eccepito in primo grado ma non analizzato nella sentenza emessa, assume valore dirimente; quanto all'immobile di Indirizzo_6, osserva che, come da prospetto contabile degli avvisi in contestazione, i pagamenti effettuati sono stati computati.

Con memoria per l'udienza l'appellante insiste per l'accoglimento del gravame, richiamando pronunce ad essa favorevoli per i medesimi immobili seppur in relazione ad altre annualità e rilevando comportamenti ritenuti acquiescenti di Roma Capitale.

In udienza sono intervenute entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti e alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento per la parte relativa all'immobile per il quale la Provincia ha addotto l'avvenuto pagamento del tributo. Al riguardo, infatti, l'amministrazione capitolina ha espresso in questo grado di giudizio, come nel precedente, una difesa generica, limitandosi ad affermare che dal prospetto contabile degli avvisi in contestazione si evince che i pagamenti effettuati sono stati computati, senza però confutare e contestare specificamente l'avvenuto pagamento dedotto dall'Ente ecclesiastico per l'immobile di Indirizzo_6

Quanto agli altri immobili il gravame non può, invece, essere accolto, per una ragione dirimente ed assorbente: la mancata dichiarazione all'amministrazione capitolina della ritenuta sussistenza delle condizioni per l'esenzione.

Roma Capitale ha eccepito questa omissione sin nelle controdeduzioni al ricorso in primo grado e tale eccezione non ha ricevuto alcuna obiezione da parte della Provincia. L'Amministrazione capitolina ha rilevato che gli enti non commerciali che ritengono di possedere immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (fra cui gli immobili destinati alle attività di religione e di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222), sono tenuti a inviare al Dipartimento delle finanze la dichiarazione IMU/TASI, esclusivamente con modalità telematica come stabilito dall'articolo 1, comma 719, della legge 147/2013.

A maggior ragione un onere di questo tipo deve reputarsi sussistente nella fattispecie in esame, trattandosi di immobili che non si identificano con chiese o con altri fabbricati palesemente e necessariamente destinati ad attività di religione o di culto (come emerge dagli atti processuali delle due parti in entrambi i gradi di giudizio, in larga misura dedicati, per l'appunto, a discutere la destinazione funzionale degli immobili medesimi).

In una situazione del genere l'Ente ecclesiastico, per escludere l'incombente su di sé dell'onere della dichiarazione, avrebbe dovuto quanto meno addurre che Roma Capitale già prima dell'avviso di accertamento in discussione fosse a conoscenza delle caratteristiche delle unità immobiliari de quibus e della loro utilizzazione in termini che li rendano qualificabili come luoghi destinati ad attività di religione o di culto.

L'accoglimento parziale del gravame delinea una soccombenza reciproca fra le parti e comporta la riforma parziale della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado; ne consegue la compensazione delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente l'appello come da motivazione e compensa le spese.

Roma, 24 settembre 2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

Francesco Frettoni

Sabato Sessa